

facoltà di proporre quelle mende che meglio stimassero opportune. — Appena eletto il successore, il Consiglio medesimo nominava i così detti *Inquisitori* del defunto, il cui ufficio si riduceva al fare un severo sindacato sopra la vita ed i costumi di lui e di quelli di sua famiglia. Se trovavan colpe le punivano colla rifusione dei danni, ed una multa imposta agli eredi. Così era fatto ancor più cauto il doge, che vedevasi punito persino ne'suoi figli (1), e si impedivano gli abusi tanto conosciuti in altro stato col titolo di *nepotismo*.

In questo Consiglio avean voto tutti i nobili di venticinque anni compiuti, oltre una trentina di giovani, di soli venti, che ogni anno si estraevano a sorte, e che erano ammessi alla votazione *per grazia*, d'onde venne loro il titolo di *graziati*.

Ad esso Consiglio, veramente insignito di sovrana autorità, spettava il diritto di promulgar nuove leggi e di abolire le antiche; di crear magistrati e di erigersi a giudice del diverso loro operare. Quand'esso si radunava, suspendevansi, in segno di rispetto, persino i tribunali; ond'è che, meno il caso di straordinaria urgenza, e massime nell'agosto e nel settembre per la creazione dei Pregadi, in cui si poteva convocare al momento, esso per solito si univa una volta sola per settimana, nel giorno di Domenica: e per legge antica doveva finire prima del tramonto del sole (2). — Il giorno in cui si

(1) Ne abbiamo, fra i tanti, un esempio nel doge Loredano, uomo, d'altronde, di cospicua sapienza e bontà, il quale, poichè fu morto, venne condannato per non essersi mantenuto con quella magnificenza che si conveniva all'alto suo ufficio. I suoi eredi dovettero sborsare per ciò 1500 ducati.

(2) V. il vol. I del Giannotti, dove parla della repubblica dei Veneziani, a pag. 98.